

CAMERA DEI DEPUTATI N. 658

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TATTARINI, NARDONE, MONTECCHI, BONITO, OLIVERIO,
MUSSI, DI CAPUA, FUMAGALLI, ROTUNDO, ALBERTINI,
PROCACCI, DI STASI, PAOLONI, DI FONZO**

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

Presentata il 3 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGGI! — Con la presente proposta di legge si vuole definire una normativa di riferimento in materia di riconoscimento della denominazione di prodotti agricoli al fine di assicurare una maggiore tutela del consumatore e nel contempo garantire e tutelare produzioni agro-alimentari aventi caratteristiche di tipicità e di qualità particolari.

Attualmente il procedimento di riconoscimento avviene attraverso la norma di legge per ogni prodotto: un procedimento lungo e improprio al potere legislativo e inoltre inadatto all'accertamento specialistico.

Inoltre, oggi si è in presenza di una normativa frammentaria, in materia, derivante sia da regolamenti comunitari che da convenzioni internazionali o anche da autonomi provvedimenti nazionali in cui si

affrontano però aspetti parziali della tutela a volte di ordine positivo, come il riconoscimento delle aree o dei nomi geografici, a volte di ordine negativo, come i divieti dell'uso falso o fallace di nomi geografici.

Si impone, quindi, la necessità di ricondurre ad una disciplina autonoma l'attribuzione dei nomi geografici per prodotti tipici e originari di un dato luogo dal quale ritraggono qualità e rinomanza prodotti agro-alimentari, rilevandone nel contempo le caratteristiche peculiari.

Inoltre la presente proposta di legge si propone di definire una netta distinzione fra i prodotti che indicano la sola provenienza e quindi non soggetti a regolamentazione, e i prodotti di denominazione di origine i quali non devono solo rispondere a definizione di provenienza del prodotto ma a caratteri di tipicità e qualità determinati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

(Presentazione della domanda di registrazione).

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 6 del presente articolo, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I disciplinari di cui ai commi 1 e 2 possono inoltre contenere prescrizioni specifiche relative alla tenuta degli albi di produzione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali da

emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento recante la disciplina relativa alla iscrizione agli albi, alla loro tenuta ed al loro aggiornamento.

4. Delle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della regione o della provincia autonoma interessata e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Delle domande presentate ai sensi del comma 2 viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicazione alle regioni o province autonome interessate.

5. Chiunque ne abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o di IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. Le regioni o le province autonome nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

7. Il Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Mini-

stro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 7 del presente articolo, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione ai richiedenti entro il suddetto termine.

ART. 3.

(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione).

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

ART. 4.

(Opposizione alla registrazione).

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le

domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purché debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della sezione del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge competente nello specifico comparto merceologico.

ART. 5.

(Indicazioni sui prodotti).

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale « DOC-denominazione di origine controllata », o la sigla « D.O.C. », immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione « IGP-indicazione geogra-

fica protetta », o la sigla « I.G.P », immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione « specificità controllata », immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

4. È vietato produrre, porre in vendita o comunque immettere al consumo prodotti agricoli e alimentari recanti le menzioni: « denominazione di origine controllata », « DOC », « denominazione d'origine protetta », « DOP », « indicazione geografica protetta », « IGP », « specificità controllata », che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.

ART. 6.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità).

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il

Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è articolato in sezioni specializzate per categorie di prodotti agricoli e alimentari.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra esperti delle categorie economiche e imprenditoriali particolarmente competenti nello specifico comparto merceologico relativo al prodotto interessato, ivi compresi rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

7. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

ART. 7.

(Sezioni del Comitato).

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali/ ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. Le sezioni del Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 6, con riferimento agli specifici comparti merceologici relativi ai prodotti interessati:

a) esprimono i pareri di cui all'articolo 2, comma 7 e all'articolo 4, comma 3;

b) collaborano con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) esercitano, ove richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità;

d) propongono azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

e) esprimono il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 8.

(ConSORZI di tutela).

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi

prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali purché rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) limitatamente agli aspetti di natura tecnica, avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti merceologici relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico quantitativo e qualitativo delle produzioni al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) svolgono attività dirette ad assicurare il rispetto, da parte dei produttori e dei trasformatori aderenti, degli adempimenti cui essi sono tenuti ai sensi dei disciplinari di produzione;

d) svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di vigilanza diretti alla tutela e alla salvaguardia delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità da abusi e dalla concorrenza sleale;

e) provvedono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla apposizione dei simboli grafici identificativi delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità previsti dall'articolo 5, comma 2;

f) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali;

g) provvedono all'apposizione dei marchi o contrassegni registrati identificativi del prodotto a norma dei disciplinari di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per l'attribuzione degli incarichi delegati e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i loro statuti entro due anni dalla suddetta data.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato di cui all'articolo 6, con proprio decreto approva i programmi di produzione di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, e detta disposizioni dirette a dare attuazione ai programmi stessi con efficacia per tutti i produttori e trasformatori del prodotto. In particolare, al fine di favorire l'attuazione dei programmi di cui al citato comma 1, lettera *b*):

a) condiziona l'ammissione agli incentivi nazionali e comunitari diretti al sostegno e allo sviluppo dei prodotti all'attuazione dei programmi produttivi dei comparti di prodotti omogenei a stagionatura superiore a sei mesi;

b) stabilisce l'obbligo di denuncia della produzione con le relative modalità per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera *a*) del presente comma;

c) istituisce, per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera *a*) del presente comma, un sistema di valutazione dell'andamento del mercato sulla base dei dati di produzione e di rilevamento dell'andamento dei consumi.

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere delle regioni interessate e delle organizzazioni dei produttori interessate, può, in

caso di urgenza o di grave necessità, con proprio decreto assumere provvedimenti temporanei di contingentamento della produzione, stabilendone le modalità applicative.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai consorzi aventi i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere delegate le funzioni di controllo di cui al comma 1.

8. I consorzi volontari per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine di prodotti agro-alimentari e quelli titolari di marchi di qualità ufficialmente riconosciuti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni delegate di controllo provvedono, ove necessario, ad adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui al comma 3, richiedendo, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rinnovo dell'affidamento delle medesime funzioni delegate di controllo.

ART. 9.

(Funzioni di controllo).

1. Le funzioni di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dai consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge, fino alla scadenza dei termini previsti dai suddetti regolamenti.

ART. 10.

(Ufficio del garante del consumatore).

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'Ufficio del Garante del consumatore, competente in materia di tutela del livello qualitativo e della salubrità dei prodotti oggetto di tutela ai sensi della presente legge,

nonché in materia di rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dai disciplinari di cui all'articolo 2.

2. Il Garante del consumatore è nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, tra esperti di riconosciuta competenza nelle discipline agro-alimentari e nella tutela del consumatore. Il Garante dura in carica tre anni e non può essere confermato più di una volta. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può avere interessi diretti o indiretti in imprese o associazioni operanti nei settori di competenza. Al Garante compete una indennità non superiore al settantacinque per cento di quella spettante ai presidenti di sezione della Corte di Cassazione o equiparati.

3. Il Garante del consumatore per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale degli organi, del personale e delle strutture del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi del medesimo Ministero, dell'Istituto nazionale della nutrizione e del Comitato di cui all'articolo 6.

4. Con regolamento da emanare, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinate le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante, le procedure a mezzo delle quali chiunque ne abbia interesse può richiedere l'intervento del Garante, nonché la forma e gli effetti degli atti da esso adottati.

ART. 11.

(Certificazione di conformità).

1. La certificazione di conformità al disciplinare, che comprende, ove necessario, l'analisi sensoriale, è effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8, o da organismi pubblici o privati di certificazione che rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono accreditati ad effettuare la certificazione previo accertamento delle capacità tecniche e della disponibilità di personale adeguato all'espletamento della funzione.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali cura la tenuta di un albo dei soggetti accreditati alla certificazione ai sensi del presente articolo e svolge controlli sul loro operato e sulla loro efficienza.

ART. 12.

(Modifiche alla legge 12 ottobre 1982, n. 753).

1. Al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: « miele di acacia, di lavanda » sono inserite le seguenti: « , di sulla, di agrumi ».

2. Al numero 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole: « in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento; » sono sostituite dalle seguenti: « in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento; ».

3. Al numero 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: « non più di 40 milliequivalenti per Kg; » sono aggiunte le seguenti: « miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per Kg; ».

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4. Alla lettera a") del numero 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: « ad esempio miele di agrumi » sono inserite le seguenti: « , acacia, erica, tarassaco e corbezzolo ».

ART. 13.

(Divieti).

1. È vietato, per la designazione di prodotti agricoli e alimentari che non rispondano ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, l'utilizzo di espressioni quali: « tipo », « gusto », « uso », « sistema », « metodo », nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti e i consumatori.

2. È inoltre vietato l'uso di parti di denominazioni tipiche di prodotti tutelati ai sensi della presente legge.

3. È altresì vietato l'uso delle indicazioni « DOP », « DOC », « IGP », come insegna o come ragione sociale di ditte, e l'uso di *denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette modificate, alterate o rettificcate anche con aggiunta di termini.*

ART. 14.

(Sanzioni).

1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto. Tale sanzione non si applica al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, qualora la *non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della viola-*

zione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a dodici mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata con DOP, IGP o attestazione di specificità.

4. La condanna per l'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 13 comporta la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui agli articoli 6 e 10 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni annue a decorrere dall'anno 1994.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994; per gli anni 1995 e 1996 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

